

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 5 agosto 2020, n. 19.

Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, conferisce alla Provincia del Verbano Cusio Ossola ulteriori funzioni rispetto a quelle fondamentali ed a quelle conferite con l'articolo 9 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni').

2. La provincia del Verbano Cusio Ossola continua ad esercitare le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Regione disciplina il trasferimento alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, alle province interessate e alla Città metropolitana di Torino di parte degli introiti derivanti dai canoni idrici relativi alle grandi derivazioni, che insistono sul proprio territorio, nonché prevede un fondo perequativo a favore delle altre province.

Art. 2.

(Funzioni ulteriori)

1. La Regione conferisce alla provincia del Verbano Cusio Ossola le seguenti funzioni ulteriori:

a) in materia di prevenzione, gestione sostenibile e controllo dei rischi idraulici, idrogeologici, geotecnici e valanghivi:

- pianificazione, programmazione e tutela della rete idrografica e delle linee di intervento per la difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico, in coordinamento e collaborazione con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale di bacino, sulla base della normativa regionale vigente;

- erogazione di servizi geologici di intervento specialistico per la valutazione tecnico-scientifica dei dissesti attivi, del grado di sicurezza del transito lungo punti critici della rete viaria principale provinciale, per il censimento e la valutazione del grado di esposizione al danno di abitazioni civili, in situazioni di emergenza e di pronto intervento in collaborazione con la protezione civile anche al fine di supportare le azioni degli enti locali sul territorio;

- educazione e comunicazione ambientale, all'uso del territorio ed ai rischi naturali, in collaborazione con gli istituti scolastici e con le strutture regionali preposte;

- redazione ed adozione di piani forestali territoriali per le aree forestali definite ai sensi della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e per quelle interne a complessi vincolati per scopi idrogeologici di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani),

comprese le parti relative al piano forestale aziendale di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 4/2009 ed alla manutenzione selvicolturale;

b) partecipazione nella definizione e programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione, di cui alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).

2. Rimangono in capo alla provincia del Verbano Cusio Ossola le funzioni di concessione riferite alle derivazioni d'acqua pubblica ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), compresa l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico.

Art. 3.

(Iniziativa transfrontaliere ed attività di rilievo internazionali)

1. La Regione garantisce, per quanto di competenza, la partecipazione della provincia del Verbano Cusio Ossola agli organismi di indirizzo e coordinamento che riguardano iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Svizzera.

2. La Regione garantisce, altresì, per quanto di competenza, la partecipazione della provincia del Verbano Cusio Ossola alla strategia macro-regionale per la Regione alpina (EUSALP).

3. La Regione supporta, previa intesa, la provincia del Verbano Cusio Ossola nella gestione:

a) delle relazioni istituzionali con le altre province, con regioni diverse dal Piemonte, in particolare con quella confinante nonché nella stipulazione di accordi e di convenzioni con i medesimi enti; garantisce altresì una maggiore autonomia per accordi nelle materie dei trasporti, dell'istruzione, del turismo del lavoro e della formazione con i territori e la regione confinante con la quale sono in essere rapporti economici, storici e culturali;

b) delle attività di rilievo internazionale riguardanti enti territoriali di altri Stati confinanti con la provincia del Verbano Cusio Ossola.

Art. 4.

(Trasferimento di risorse alla provincia del Verbano Cusio Ossola)

1. La Regione, oltre alle risorse di cui all'articolo 10, comma 1 della legge regionale 19 marzo 2019, n 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021), dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alla provincia del Verbano Cusio Ossola la quota pari al 60 per cento dell'ammontare dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni, di cui all'articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933, sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica.

Art. 5.

(Trasferimento di risorse alla provincia di Cuneo)

1. La Regione, dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alla provincia di Cuneo la quota pari al 50 per cento dell'ammontare dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni di cui all'articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933, sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate, d'intesa con la Regione, per la messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, ripresa della pavimentazione bitumata e recupero della viabilità nei territori dei comuni totalmente montani, così come definiti dalla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina depressa, collina e pianura).

3. La quota pari al 10 per cento di quanto trasferito ai sensi del comma 1 è destinata ad interventi di recupero e valorizzazione delle strade bianche nei territori montani, con particolare attenzione a quelle di interesse storico e turistico.

Art. 6.

(Trasferimento risorse alla Città metropolitana di Torino e ad altre province)

1. La Regione, dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alla Città metropolitana di Torino ed alle province, escluse le province del Verbano Cusio Ossola e di Cuneo, la quota pari al 50 per cento dell'ammontare dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni di cui all'articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933, sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per il finanziamento di programmi predisposti dalla Città metropolitana di Torino e dalle province, d'intesa con la Regione, per la messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero dei manufatti della viabilità nei territori a prevalenza montana.

3. La quota pari al 10 per cento di quanto trasferito alla città metropolitana di Torino ai sensi del comma 1 è destinata ad interventi di recupero e valorizzazione delle strade bianche nei territori montani, con particolare attenzione a quelle di interesse storico e turistico.

Art. 7.

(Trasferimenti perequativi)

1. A fini perequativi, dall'entrata in vigore della presente legge, la quota pari al 6 per cento dell'ammontare dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni di cui all'articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933 unitamente alle risorse di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge è ripartita tra le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara e Vercelli, sulla base dell'estensione della rete viaria provinciale, per finanziare programmi di interventi di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero dei manufatti della viabilità.

Art. 8.

(Abrogazioni)

1. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale 9/2019, le parole "ed alla Città metropolitana di Torino" e le parole "e in euro 2.000.000,00" sono soppresse.

Art. 9.

(Norma finanziaria)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti, pari ad euro 20.000.000,00 annui, iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022 nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio), programma 09.06 (Tutela e valorizzazione delle risorse).

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, relativo ai trasferimenti perequativi alle province, escluse le province di Cuneo e del Verbano Cusio Ossola e la Città metropolitana di Torino, si fa fronte con le risorse, pari ad euro 2.000.000,00 annui, iscritte nella missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Art. 10.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 agosto 2020

Alberto Cirio

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 59

"Riconoscimento della specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e trasferimento dei proventi dei canoni per l'utilizzo del demanio idrico".

- Presentata da Preioni, Allasia, Cane, Carosso, Caucino, Cerutti, Dago, Demarchi, Fava, Gagliazzo, Gavazza, Icardi, Lanzo, Leone, Marin, Mosca, Nicotra, Perugini, Poggio, Protopapa, Ricca, Stecco, Zambaia il 15 novembre 2019.
- Assegnata in sede referente alla I Commissione e in sede consultiva al Comitato per la qualità della formazione e la valutazione delle politiche il 20 novembre 2019.
- Richiamata in Aula il 18 maggio 2020.
- Approvata in Aula il 29 luglio 2020, con emendamenti sul testo e sul titolo, con 35 voti favorevoli, 1 voto astenuto e 1 non partecipante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni') è il seguente:

“Art. 9 (Specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

1. In deroga a quanto stabilito dalla [legge regionale 14 marzo 2014, n. 3](#) (Legge sulla montagna), la Regione, in attuazione dell' [articolo 1, comma 3, secondo periodo della l. 56/2014](#) e di quanto stabilito dalla [l.r. 8/2015](#) , in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche ed idrografiche, geomorfologiche e geoidrologiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali, attribuisce alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola specifiche funzioni amministrative concernenti, in particolare:

a) in materia di foreste:

1) predisposizione ed approvazione del piano forestale territoriale di cui all' [articolo 10 della l.r. 4/2009](#) ;

2) definizione delle scelte prioritarie d'intervento sul territorio finalizzate alla realizzazione delle azioni di cui all' [articolo 25 della l.r. 4/2009](#) , nell'ambito dei piani di sviluppo socio-economico;

3) approvazione del piano forestale aziendale di cui all' [articolo 11 della l.r. 4/2009](#);

b) in materia di usi civici, le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) e all'articolo 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della [l.r. 29/2009](#) ;

c) in materia di formazione professionale, le funzioni relative alla partecipazione all'individuazione dei fabbisogni formativi dei lavoratori transfrontalieri, di cui all' [articolo 9 della l.r. 63/1995](#) .

2. È altresì delegata, in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all' [articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009](#) , delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per quelle territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali.

3. Inoltre, in deroga a quanto stabilito all'articolo 3 e all'articolo 6, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola esercita in forma singola, le seguenti funzioni:

a) *abrogata*;

b) in materia di attività estrattive, relativamente alle cave e torbiere, la gestione delegata delle funzioni amministrative di cui alla deliberazione legislativa relativa a "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave " approvata dal Consiglio regionale il 9 novembre 2016.

4. La Regione garantisce, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola agli organismi di indirizzo e coordinamento interessanti le iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera.”.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) è il seguente:

“Art. 11 (Piano forestale aziendale)

1. Il piano forestale aziendale rappresenta lo strumento di programmazione e gestione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali e delle opere connesse.

2. Il piano forestale aziendale è redatto, su iniziativa della proprietà o del soggetto gestore, sulla base delle indicazioni tecnico-metodologiche stabilite con provvedimento della Giunta regionale e in conformità alle previsioni dei piani forestali territoriali per le aree forestali di riferimento.

3. Il piano forestale aziendale è trasmesso alla Giunta regionale, anche tramite gli sportelli forestali, unitamente a eventuali progetti riferiti a opere o infrastrutture connesse all'attuazione degli interventi selvicolturali programmati.

4. La Giunta regionale approva il piano forestale aziendale sulla base delle procedure stabilite dal regolamento forestale e previa verifica della sua conformità agli elementi di cui al comma 2. Se sono necessari ulteriori atti di assenso la Giunta regionale convoca una conferenza di servizi.

5. L'approvazione del piano forestale aziendale da parte della Giunta regionale costituisce autorizzazione agli interventi previsti dallo stesso piano. La realizzazione di tali interventi è soggetta a comunicazione.

6. Il piano forestale aziendale ha una validità massima di quindici anni, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati.”.

- Il testo vigente dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) è il seguente:

“Art. 12 (Concessioni idroelettriche)

1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#), passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, è riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al [regio decreto n. 1775 del 1933](#). Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di cui al [regio decreto n. 1775 del 1933](#), con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente articolo, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della regione.

1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d): a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#). L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#).

1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:

a) le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-bis;
b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis;
c) i criteri di ammissione e di assegnazione;
d) la previsione che l'eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante;
e) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:

1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;

2) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera n);

f) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento;

g) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilità di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;

h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all'articolo [1, comma 4](#), del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti;

i) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della [direttiva 2000/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;

l) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;

m) le modalità di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avviene nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo

economico, il Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#); per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al [decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 ottobre 1994, n. 584](#), e all'articolo 6, comma 4-bis, della [legge 1° agosto 2002, n. 166](#), al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al [regio decreto n. 1775 del 1933](#), nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:

1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;

2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti;

3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto;

o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;

p) le specifiche modalità procedurali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le regioni interessate; le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione [\(69\)](#).

1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), da adottare entro il 31 dicembre 2021 [\(70\)](#), sono individuate le modalità e le procedure di assegnazione applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da parte della regione interessata, delle procedure di cui al primo periodo; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in applicazione dell'articolo 8 della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#), procede in via sostitutiva, sulla base della predetta disciplina, all'assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), resti acquisita al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al [decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 ottobre 1994, n. 584](#), e di cui alla [legge 1° agosto 2002, n. 166](#).

1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza

nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023 [\(74\)](#), ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020 [\(75\)](#), le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.

1-octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

2. [Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo [8](#) del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), determina, con proprio provvedimento ed entro il 30 aprile 2012 i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed è determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, presentata dal soggetto risultato aggiudicatario, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali, secondo modalità definite nel medesimo decreto] *abrogato*.

3. [L'amministrazione competente ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, rilascia la concessione, per un periodo trentennale, preferendo, a parità di condizioni, il precedente concessionario] *abrogato*.

4. [In ogni caso, la nuova concessione deve essere compatibile con la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale, individuato sentiti anche gli enti locali, e con le priorità di messa in sicurezza idraulica del bacino stesso ai sensi della [legge n. 183/1989](#) e successive modifiche e integrazioni nonché con i deflussi ad uso idropotabile relativi alle concessioni che, in via prioritaria ai sensi dell'articolo [2](#) della [legge n. 36/1994](#), dovessero essere assentite sul medesimo corpo idrico] *abrogato*.

5. [Nei casi diversi dal comma 1, compreso il caso di decadenza, rinuncia e revoca, e fermo restando quanto indicato ai commi 3 e 4, l'amministrazione competente indice gara pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione. Nei casi diversi rispetto alla decadenza, rinuncia e revoca, la gara è indetta non oltre cinque anni antecedenti la scadenza. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di cui al comma 1 e al presente comma] *abrogato*.

6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i titolari di concessione interessati, senza necessità di alcun atto amministrativo, proseguono l'attività dandone comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo articolo 16.

8. In attuazione di quanto previsto dall' articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all' articolo [1, comma 153](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da società controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

8-bis. [Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all' articolo 26 del testo unico di cui al [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#)] *abrogato*.

9. Le caratteristiche delle concessioni di derivazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale di cui alla [legge 18 maggio 1989, n. 183](#) e successive modificazioni e integrazioni, da stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'articolo 88, comma 1, lettera p) del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#). Qualora ciò comporti riduzione della potenza nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione.

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competenza al rilascio delle concessioni di cui al presente articolo è conferita alle regioni e alle province autonome, con esclusione di quelle di cui all'articolo [89, comma 2](#), del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), secondo quanto stabilito con decreto legislativo, da emanare in attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma 1, lettera o), del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#). Con il medesimo decreto sono definiti gli obiettivi generali e i vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici e le modalità per una articolata programmazione energetica di settore a livello regionale. Per l'effettivo esercizio della funzione conferita alle regioni si applicano criteri, termini e procedure

stabiliti dagli articoli [7](#), [10](#) e [89, commi 4 e 5](#), del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), nonché dall'articolo 2, comma 12, lettere b) e d) della [legge 14 novembre 1995, n. 481](#).

10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni.

11. [Con il decreto legislativo di cui al comma 10 sono stabilite le modalità per la fissazione dei canoni demaniali di concessione] *abrogato*.

12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'articolo [9](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342](#), sono abrogati.”.

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021) è il seguente:

“Art. 10 (Stabilizzazione contributo alla Città metropolitana di Torino e alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

1. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2019, il contributo annuale previsto dall' [articolo 24, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23](#) (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni') al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle specifiche funzioni conferite dalla Regione alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ed alla Città metropolitana di Torino, è stabilito rispettivamente in euro 4.000.000,00 e in euro 2.000.000,00 da iscrivere nella missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.”.

- Il testo vigente dell'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) è il seguente:

“Art. 6.

1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.

2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;

b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;

c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;

d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;

e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;

f) per uso ittogenico: litri 100 al minuto secondo;

g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.

3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.”.

Note all'articolo 5

- Per il testo dell'articolo 6 del regio decreto 1775/1933 si veda la nota all'articolo 4.

Note all'articolo 6

- Per il testo dell'articolo 6 del regio decreto 1775/1933 si veda la nota all'articolo 4.

Note all'articolo 7

- Per il testo dell'articolo 6 del regio decreto 1775/1933 si veda la nota all'articolo 4.

Note all'articolo 8

- Per il testo dell'articolo 10 della legge regionale 9/2019 si veda la nota all'articolo 4.

Note all'articolo 10

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.